

- ALTROCONSUMO -20/07/2018  
A CURA DI AVV. FABRIZIO TAJÈ  
QUESITI RICORRENTI DI DIRITTO  
BANCARIO FORMULATI DAI  
CONSUMATORI

**PRIMA PARTE**

**I FINANZIAMENTI**



# 1. SURROGA DEI MUTUI: QUANDO LE BANCHE SI RIMBALZANO A VICENDA LE RESPONSABILITÀ.

L'art. 120 quater del TUB tratta della surroga. Nella surroga si trasferisce il debito residuo del mutuo dalla “vecchia banca” alla “nuova banca” che diviene così automaticamente titolare di garanzie reali e personali che accedevano al mutuo trasferito.

In caso di ritardo nella surroga sussiste una penale dell'1%, per ritardo superiore a 30 gg per mese o frazione di mese, a carico della “vecchia banca”.

La responsabilità riguarda il ritardo/ostacolo posto in essere da questa. Il termine inizia a decorrere da quando la “nuova” banca comunica alla “vecchia” che è pronta per surrogare e chiede alla stessa di precisare il credito per capitale ed interessi.

La banca surrogante non ha invece alcun termine poiché non ha alcun obbligo di erogare mutuo in surroga, ma naturalmente, in caso di trattative prolungate senza ragioni e/o aspettative generate e poi disattese, risponde di responsabilità precontrattuale art. 1337 c.c. e anche art. 124 T.U.B. “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”. In questo senso vi è stata una decisione del Collegio ABF di Bari 11852/2017, che ha imposto alla banca la restituzione delle spese di perizia sostenute dal cliente.

## 2. MUTUO E OBBLIGHI DELLA BANCA IN CASO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DI CONTO CORRENTE

In linea di principio vi è il libero trasferimento del c/c, ma occorre vedere se il c/c sia contrattualizzato. In sostanza se il contratto di mutuo prevede l'obbligo di mantenere aperto quel determinato conto corrente.

E' opportuno ricordare che è pratica scorretta obbligare ad accendere un c/c presso la banca che eroga il mutuo, ma tale disciplina è attiva solo dal gennaio 2012 (decreto salva Italia) e trasfusa in, art. 21 comma 3 bis C.d.C. Peraltro la norma è priva di sanzioni concrete.

### 3. BLOCCO DEL RIMBORSO DEL MUTUO

La disciplina è regolata dai d.m. 132/2010 e d.m. 37/2013 (del MEF).

Sinteticamente i requisiti principali sono:

- mutuo 1° casa
- Isee non superiore a 30000 euro
- perdita posto di lavoro
- malattia o morte (eventi che devono essere avvenuti non oltre 3 anni antecedenti).

E' importante precisare che, relativamente all'ipotesi del posto di lavoro si applica sia al rapporto di lavoro subordinato vero e proprio sia ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. A carico del cliente, rimane solo il pagamento della quota spread, in caso di tasso variabile, e in caso di tasso fisso della quota dedotto l'IRS (Interest rate swap). EURIBOR del tasso variabile e IRS nel tasso fisso sono a carico del Fondo di solidarietà.

## 4. POLIZZE LEGATE AL MUTUO: IN CASO DI STIPULA IL CONSUMATORE RIFERISCE CHE SE RIFIUTA LA SOTTOSCRIZIONE, LA BANCA NON CONCEDE IL MUTUO, E' LEGITTIMO ?

Sarebbe un comportamento legittimo in quanto la polizza rappresenta una sorta di garanzia accessoria, la banca non è mai obbligata ad erogare credito al cliente.

Tuttavia il decreto salva Italia, gennaio 2012, obbliga comunque la banca, qualora il mutuo sia subordinato ad assicurazione a sottoporre al cliente almeno 2 assicurazioni. Inoltre l'art. 21 comma 3 bis Codice del consumo precisa che è pratica scorretta proporre al cliente assicurazioni collocate dalla banca stessa.

## 5. POLIZZE LEGATE AL MUTUO IN CASO DI SURROGA, IL SOCIO DEVE ESTINGUERE QUELLA STIPULATA CON LA VECCHIA BANCA?

Se la polizza è contrattualmente legata al mutuo e garantisce solo lo stesso, in caso di surroga viene meno il c.d. “rischio assicurato” e il consumatore può chiedere rimborso premio non goduto ex art. 125 sexies TUB e accordo abi/ania del 2008 (oltre a giurisprudenza consolidata abf, per tutte Collegio coordinamento 10035/2016 secondo il criterio *pro rata temporis*)

## 6. COSTI DEL FINANZIAMENTO DA RIMBORSARE IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA

La questione ricorrente riguarda i mancati rimborsi di spese/costi del finanziamento in caso di estinzione anticipata da parte del cliente. E' opportuno analizzare voce per voce.

Interessi = in ordine agli interessi è assolutamente pacifico che gli interessi futuri già compresi nelle rate fisse debbano essere stornati in quanto, interessi che non hanno più ragion d'essere posto che il capitale, rimborsato anticipatamente non ne può produrre. Ciò peraltro è ribadito dallo stesso art. 125 sexies del TUB.

Premi assicurativi = è noto che, nei contratti di finanziamento, detti premi vengano generalmente pagati in un'unica soluzione e poi il relativo importo spalmato nel totale da rimborsare, ragione per cui, in caso di estinzione anticipata, la quota di premio non goduta deve essere resa al cliente in quanto è venuto meno il c.d. rischio assicurato. Ciò si desume interpretando, a contrario, l'art. 1896 c.c. ed è confermato peraltro dalla legge 221/2012 che ha convertito il decreto 179/2012 art.22. Inoltre l'accordo ABI/ANIA del 22/10/2008 e il collegamento negoziale tra assicurazione e finanziamento rende pacifico il fatto che tale rimborso, pro quota, di premio non goduto possa essere richiesto direttamente all'intermediario finanziario. In questo senso si è espresso il Collegio di coordinamento ABF n°6167/2014 e dalla successiva giurisprudenza dell'arbitro bancario finanziario.



## SEGUITO

Spese/Commissioni = In questo ambito preliminarmente va richiamata la fonte normativa primaria già citata, art. 125 sexies del TUB, la quale specifica “..*Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...*”. Successivamente è intervenuta la normativa secondaria (Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009, Comunicazione del Governatore della Banca D'Italia del 10 novembre 2009, Comunicazione del Direttore Generale della Banca D'Italia, ) ad individuare esattamente i costi che devono essere oggetto di retrocessione al cliente in caso di estinzione anticipata. Infatti è stata effettuata una distinzione tra commissioni/spese *up-front* e *recurring*. La medesima distinzione è stata fatta propria dalla giurisprudenza dell'arbitro bancario finanziario in diverse decisioni ( Collegio di Roma n°5392/2016, Collegio di Napoli n°4884/2016- n°4838/2016 - n°4775/2016 - n°4653/2016) e soprattutto dal collegio di coordinamento decisione 6167/2014.

Il fine della distinzione tra commissioni/spese *up-front* e *recurring* è il seguente: mentre le prime (*up-front*) sono inerenti ad adempimenti preliminari ed in quella fase esauriscono il loro effetto economico,

## SEGUITO

le seconde (*recurring*) sono “..costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale..” (Coll. coord.

6167/2014). Infatti, in caso di estinzione anticipata, se tali voci (*recurring*) non venissero rimborsate “...costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore oramai priva della necessaria giustificazione causale...” (così Collegio di Napoli decisione 4838/2016).

Lo stesso Collegio di coordinamento, unitamente agli altri collegi A.B.F., ha ritenuto di individuare nel criterio *pro rata temporis*, il criterio più logico per il rimborso delle spese/costi *recurring* non godute in ragione dell'anticipata estinzione.

Se le due voci, *up-front* e *recurring*, non sono distinguibili tra loro per opacità dei contratti, la giurisprudenza costante dell'ABF ha optato per una sorta di presunzione di spese *recurring*, disponendo quindi per la rimborsabilità *pro rata temporis*.

## 7. RESPONSABILITÀ DEL FINANZIATORE NEI CONTRATTI DI CREDITO COLLEGATI A VENDITA DI BENI E/O SERVIZI.

Da giugno 2011 il TUB – art. 125 quinquies - ha recepito la c.d. dottrina del mutuo di scopo, prevedendo che, nei contratti di credito collegati, il finanziatore rispondesse dell'inadempimento del venditore. Di conseguenza il consumatore, una volta che vi sono gli elementi per la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1454 c.c., può chiedere la risoluzione del finanziamento al finanziatore con obbligo di quest'ultimo alla restituzione delle rate percepite e storno del capitale residuo. Tuttavia ciò presuppone un'adesione volontaria dell'Intermediario finanziario o un ricorso, vittorioso, all'ABF. Solo dopo la decisione favorevole, e l'adesione alla decisione dell'Intermediario finanziario (che teoricamente potrebbe disattendere la decisione ABF, anche se ciò non avviene quasi mai), il consumatore potrà sospendere i pagamenti. Importante notare che tale utilissima norma, prevista per il “consumatore” possa essere invocata, secondo l'arbitro bancario finanziario, anche da un soggetto non consumatore, per analogia, in quanto non sussiste una tutela identica per il “non consumatore”, di conseguenza è l'esistenza di un “collegamento negoziale” tra vendita e finanziamento a consentire questa applicazione analogica. Così Collegio Arbitro bancario finanziario di Napoli n°6212/2015.

# **SECONDA PARTE**

**CONTO CORRENTE, DEPOSITI, ASSEGNI, BUONI POSTALI  
FRUTTIFERI**



## 8. PRESCRIZIONI LIBRETTI POSTALI E DI RISPARMIO “DORMIENTI”

Se superiori a 100 euro gli importi vengono girati in CONSAP, da lì il risparmiatore ha 10 anni di tempo per il recupero.

Se inferiori a 100 euro sono semplicemente prescritti. In proposito da notare che sia la Cassazione, 2012 n°788, che ABF Napoli, n°529/2010, hanno precisato che il termine di prescrizione non decorre dall'ultimo movimento bensì dalla richiesta di estinzione del libretto. Se per qualsivoglia motivo un importo superiore alle 100 euro non fosse mai stato girato in Consap, è possibile contrastare l'eccezione di prescrizione .

## 9. GESTIONE DEL CONTO CORRENTE A SEGUITO DI MORTE DELL'INTESTATARIO O DEL COINTESTATARIO E COSTI .

In caso di morte di un cointestatario del c/c si crea, di fatto, una comunione ereditaria sulla quota caduta in successione.

Gli eredi hanno l'onere di fornire dalla banca documentazione idonea a provare il loro diritto (dichiarazione di successione, atto sostitutivo di atto di notorietà, testamento, ecc.).

Le spese che la banca può chiedere sono limitate alle spese vive. Tuttavia se tale conto ha maturato spese di gestione e/o altri oneri alla data della morte del cointestatario, queste sono dovute dalla “massa ereditaria” e possono essere addebitate sul conto.

Il singolo cointestatario del rapporto di c/c può sempre disporre della propria quota (quale cointestatario) mentre l'erede della quota caduta in successione non può di norma pretendere la liquidazione della propria quota senza sciogliere la comunione ereditaria con la sottoscrizione degli altri coeredi. Va detto tuttavia che, in proposito, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sostenuto che il singolo partecipante alla comunione fra eredi potrebbe riscuotere la parte di credito giacente sul conto intestato al parente defunto **proporzionale alla quota ereditaria.**

## SEGUITO

Il pagamento effettuato dal debitore non produrrebbe effetti nei rapporti interni con gli altri coeredi (Cass. S.U., sent. n. 24657/2007).

Le banche invece, nella prassi continuano ad opporsi alla immediata liquidazione della singola quota senza il consenso degli altri coeredi per il compimento di tale operazione.

L'Arbitro bancario finanziario (Abf) ha sottolineato che il consenso degli altri coeredi è da ritenersi necessario (per permettere al singolo erede di prelevare l'importo pari alla sua quota).

L'Arbitro bancario finanziario ha quindi ritenuto perfettamente legittimo il comportamento di quegli istituti di credito (di fatto la totalità) che si rifiutano di liquidare al singolo coerede la parte dell'importo, pari alla sua quota di eredità, giacente sul conto corrente intestato al soggetto deceduto (v. in questo senso: Abf decisione n. 421 del 2013 Collegio di Napoli, n. 310 del 2012, n° 2983 del 2016 Collegio di Milano). Ha quindi ribadito il principio di diritto, più volte affermato in precedenti occasioni, secondo il quale i crediti del defunto costituiscono una comunione ereditaria.

Va infine precisato che l'erede della quota di c/c non diviene mai un correntista (*rapporto intuitu personae*) ma solo titolare della quota per successione, ha quindi diritto alla liquidazione della quota non all'operatività di c/c.

## 10. CHIUSURA CONTO CORRENTE E CONTO TITOLI

L'art. 2 della legge 33/2015 e l'art. 126 septiesdecies TUB, hanno disciplinato la materia, ma la normativa rimane ambigua poiché sembra presupporre che la tempistica indicata dalla norma, “non oltre 12 giorni”, scatti dalla richiesta di giroconto ad opera della *nuova banca* “..il prestatore di servizio di pagamento ricevente..” alla quale si rivolge il cliente e non all' iniziativa del singolo cliente.

Tuttavia l'art. 126 septiesdecies si riferisce all' *operatore inadempiente* senza specificare se trattasi della “banca nuova” scelta dal cliente o della “banca vecchia” che ritarda ad estinguere. Pertanto il termine dei 12 giorni sarebbe invocabile, per analogia, contro quella banca che ha dato origine al ritardo.

Non è invece disciplinata esplicitamente l'estinzione del dossier titoli, tuttavia il comma 15 dell'art. 2 della legge 33/2015 estende la disciplina anche a dossier titoli “..in quanto compatibili...”. Posto che comunque il recesso rimane sempre atto unilaterale recettizio che produce i propri effetti quando viene conosciuto dal destinatario.



# 11. CHIARIMENTI IN MERITO ALL'INCASSO IN CONTANTI DI UN ASSEGNO. C'È UN “..DIRITTO AL CAMBIO/INCASSO IN CONTANTI..” ?

Vicenda molto controversa e oggetto di parecchie “discussioni” tra clienti/utenti e banche. Va precisato che non vi è un vero e proprio diritto al *cambio dell'assegno in contanti*.

Nella convenzione assegno (il rapporto tra banca e cliente quando la banca rilascia il libretto assegni al cliente, che è autorizzato a staccare assegni sul conto acceso presso la stessa banca) la banca trattaria è delegata di pagamento dal traente/delegante e non assume mai un'obbligazione nei confronti del beneficiario/delegatario –. Tra banca e cliente vi è *rapporto di provvista* e tra emittente e prenditore dell'assegno un *rapporto di valuta*. Quindi il beneficiario dell'assegno non ha azione contro la banca che non lo vuole cambiare in contanti. In questo senso si è pronunciata Cass. 535/2000 e ABF 8272/2015 Coll. di Milano. Si veda anche art. 4 R.D. 1736/1933, che precisa che l'assegno non può essere *accettato* dalla banca trattaria. Nel caso in cui un consumatore sia sprovvisto di conto corrente e non lo vuole accendere ma è beneficiario di assegno, il consiglio rimane quello di accendere un libretto postale, che è a costo zero, e dopo aver versato l'assegno bancario, avrà, a maturazione, della “disponibilità” che potrà essere prelevata in contanti.

## 12. BUONI POSTALI FRUTTIFERI E RIDUZIONE, A POSTERIORI, DEI RENDIMENTI

Trattasi dei buoni postali fruttiferi con tasso modificato post emissione, Il DM Tesoro 13 giugno 1986 (pubblicato in G.U. il 28-6-86), che introduce la serie Q, ha disposto che anche alle serie già emesse precedentemente si applichi lo stesso tasso di interesse previsto per la serie Q. La possibilità di applicare, anche alle serie di BFP già emesse, il tasso di interesse applicato alla serie di nuova emissione era ammessa dall'art. 173 del DPR 156/1973 (Codice postale). Nel caso di specie, purtroppo era la normativa in vigore all'epoca a prevedere l'ipotesi di modifica a posteriori del rendimento, di conseguenza, per quanto provvedimento, per quanto iniquo, non pare giuridicamente contestabile (salvo sollevare profilo di incostituzionalità alla luce dell'art. 47 Cost. Che tutela il risparmio in ogni sua forma). Così anche A.B.F. Milano 1307/2013 e 1465/2012. Diverso invece è il caso che un BPF riporti scritturalmente un rendimento, per errore, e il decreto di emissione del buono ne riporti un altro. In questo caso prevale il principio *dell'apparenza e dell'affidamento* del risparmiatore e Banco Posta deve rimborsare il tasso scritturalmente riportato.

### 13. RECESSO DI UN SOLO CORRENTISTA DAL CONTO CORRENTE COINTESTATO E DIRITTO ALL'ESTINZIONE PARZIALE DEL SALDO.

Come affermato dall'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, con la Decisione N. 498 del 17 febbraio 2012 “...deve riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto”.

Evidenzia poi il Collegio che “*il problema sorge, tuttavia, con riguardo all’attuazione dell’obbligazione restitutoria da parte della banca, conseguente al recesso compiuto dall’unico correntista. Sotto il profilo dell’attuazione, infatti, l’obbligazione restitutoria sembra doversi inquadrare non tanto nella categoria delle obbligazioni solidali, quanto invece in quella, delineata dalla dottrina, delle obbligazioni “collettive”, rispetto alle quali, se più sono i creditori e unico il debitore, soltanto il gruppo dei creditori uniti può pretendere l’esecuzione della prestazione, superandosi così la presunzione di uguaglianza delle singole parti sancita dall’art. 1298, comma 2, in materia di obbligazioni solidali. È dunque legittima l’opposizione della banca alla liquidazione della quota del singolo cointestatario, dovendo tale liquidazione compiersi in contraddittorio con tutti i titolari del conto, attesa l’esigenza di salvaguardia delle ragioni dei non recedenti...*”.

Pertanto, secondo l'A.B.F., vi è sì un diritto del cointestatario del conto corrente a recedere unilateralmente ma non a pretendere la liquidazione dell'attivo unilateralmente, dopo il recesso. Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, con la Decisione N. 498 del 17 febbraio 2012.

# TERZA PARTE:

## CARTE DI DEBITO E DI CREDITO



## 14. RIMBORSO AGLI EMITTENTI DEGLI ADDEBITI SU CARTA DI CREDITO PER ACQUISTI ON LINE DA CUI FANNO RECESSO O CHE SONO TRUFFALDINI;

L'intermediario finanziario non risponde se l'addebito è stato correttamente autorizzato dal cliente e vi è stato un successivo inadempimento del venditore (irrilevante per l'intermediario finanziario). Risponde invece in caso di addebito fraudolento e/o di addebito eccessivo in relazione all'importo pattuito (in questo caso si veda anche art. 62 Codice del consumo e art. 10 e 12 d.lgs 11/2010 e copiosa giurisprudenza conforme ABF. - per tutte Collegio di Milano n°34/2016 -

# 15. POSSIBILITÀ DI BLOCCARE IL PAGAMENTO DI OPERAZIONI PRE-AUTORIZZATE SU CARTA DI CREDITO

Normalmente il cliente sottoscrive una sorta di mandato irrevocabile. Una volta autorizzato il pagamento non c'è possibilità di blocco, salvo il contratto di servizio della carta lo preveda. Naturalmente il mandato perde la sua ragion d'essere se il rapporto sottostante è stato risolto.

## 16. A.B.F.: DISCONOSCIMENTO PAGAMENTO FATTO CON CARTE: IL RICORSO DEVE ESSERE CONTRO LA BANCA O L' ISTITUTO CHE HA EMESSO LA CARTA ?

Dipende da chi ha sostanzialmente emesso la carta: è opportuno fare riferimento sia all' intestazione/logo della carta sia al contratto sottoscritto per la carta. Teoricamente la banca sarebbe la collocatrice e la Carta di credito l'emittente.

Nella maggior parte dei casi le carte di credito riportano il logo della banca che le ha collocate/emesse e vengono emesse su modulistica contrattuale della banca stessa.

Quindi sono pochi i casi in cui la banca possa “chiamarsi fuori”, peraltro nella maggior parte dei casi è la banca stessa a riscontrare il reclamo del cliente, e pertanto, implicitamente, riconosce la propria legittimazione passiva. In proposito si veda Cass.7959/97 e A.B.F. Napoli 6408/2016 che parlano di “contratto misto” riconoscendo anche la responsabilità implicita della banca collocatrice della carta. In ogni caso oggi, nel modulo di ricorso A.B.F. sussiste la possibilità di indicare due Intermediari finanziari, qualora si intenda agire contro entrambi in via solidale.

# QUARTA PARTE

ULTERIORI CRITICITA' E SISTEMI A.D.R.





# 17. COMPETENZA ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO E ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

La competenza dell'ABF riguarda tutti i casi in cui il contenzioso tra Intermediario finanziario e cliente/utente esuli da vertenze relative ad investimenti finanziari.

La competenza per valore è fino a 100.000,00 euro non vi è alcun limite di valore per accertamento di diritti e facoltà.

L'ABF è competente per eventi/fatti sorti dal gennaio 2009 in avanti. Non è possibile sottoporre ad ABF, vertenze già portate avanti all'autorità giudiziaria o altro arbitro, e nemmeno vertenze relative a diritti prescritti.

## SEGUITO

L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito dalla Consob e in vigore dal 2017, è uno strumento di risoluzione delle controversie tra investitori "retail" (sono investitori "retail" i risparmiatori- anche imprese, società o altri enti - che non possiedono particolari competenze, esperienze e conoscenze) e intermediari finanziari per la violazione degli

obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che gli intermediari devono rispettare quando prestano servizi di investimento o il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Solo i risparmiatori possono fare ricorso all'ACF, per richieste di risarcimento danni non superiori a 500.000 euro. Non vi sono limiti temporali, circa il sorgere della controversia, di competenza.

E' uno strumento che consente all'investitore di ottenere una decisione sulla controversia in tempi rapidi, senza costi e senza obbligo di assistenza legale.

L'ACF decide su controversie che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio.

## 18. TIPI DI SEGNALAZIONI PREGIUDIZIEVOLI - COSA FARE IN CASO DI SEGNALAZIONE ERRONEA.

Le segnalazioni possono essere :

in CRIF - centrale interbancaria di tipo associativa -

in CAI - centrale allarmi interbancaria (per assegni e scoperti di carte di credito)

in CENTRALE DEI RISCHI (banca dati di tipo pubblicitario introdotto dal C.I.C.R. nel 1994, che obbliga gli istituti di credito a segnalazioni reciproche di qualsiasi tipo.

La CENTRALE DEI RISCHI fotografa la situazione del singolo utente tutto il sistema creditizio siano crediti *in bonis* che crediti insoluti nella categoria “*a sofferenza*”.

Da rammentare che, relativamente ai Consumatori, vi è un dovere di preavviso, ex 125 TUB, quando un Intermediario finanziario fa una segnalazione pregiudizievole, per la prima volta, a carico di un soggetto.

## SEGUITO

In sostanza vi potrebbe essere una segnalazione pregiudizievole , lecita nella sostanza ma non nella forma. In caso di segnalazione pregiudizievole ingiustificata è possibile una richiesta di danni (oltre che di rettifica) all'Intermediario finanziario segnalante con reclamo e poi, eventualmente, con ricorso ABF. In ogni caso ogni segnalazione pregiudizievole illeciti implica responsabilità per danni, ex art 2043 c.c. dell'intermediario finanziario. Possibile riconoscimento danno, equitativamente valutato, anche per *perdita di chance* di nuovi finanziamenti.

## 19. DIAMANTI VENDUTI TRAMITE BANCA

In questo caso, come noto, sono stati venduti diamanti a risparmiatori tramite sportelli bancari. La banca non ha venduto ma ha, sostanzialmente intermediato/collocato. E' evidente che la banca è servita per creare affidamento circa l'investimento, tuttavia va chiarito, come ribadito dall'Arbitro per le controversie finanziarie e dalla Consob, che la vendita di un diamante non è vendita di un prodotto finanziario, pertanto detta vendita è, purtroppo, sottratta alle garanzie di correttezza, buona fede, trasparenza, dei prodotti finanziari, ex d.lgs 58/1998; non è quindi proponibile alcun ricorso A.C.F. Il socio, qualora vi siano elementi probatori concreti (un'eventuale valutazioni iniziale scorretta del valore del diamante ovvero l'aver creato in capo all'acquirente aspettative tipiche della rendita finanziaria) potrà valutare – con massima prudenza - la tutela giudiziale dei propri diritti. Si noti che l'AGCM ha sanzionato, per milioni di euro, venditori e banche per tali modalità di vendita (ottobre 2017).

## 20. SANZIONI PER EMISSIONE DI ASSEGNI, SUPERIORI AL LIMITE ANTIRICICLAGGIO SENZA LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE”.

Trattasi della nota sanzione che l'autorità amministrativa, nello specifico il MEF, applica ai casi in cui un soggetto emette un assegno superiore all'attuale limite di, mille euro, senza apporvi la clausola “non trasferibile” (anche se il limite per transazioni in contanti rimane 3.000,00 euro). La normativa di riferimento è il d.lgs 231/2007, artt. 49 e 63.

## SEGUITO

L'autorità (MEF) tuttavia contesta generalmente in un primo tempo l'illecito e notifica generalmente una proposta di "oblazione", ex L. 689/81, proponendo in oblazione un importo pari al doppio del minimo edittale (l'alternativa sarebbe la metà del massimo edittale, ma normalmente non conviene). Il cittadino potrebbe aderire all'oblazione e chiudere la partita, o presentare deduzioni difensive (art.18 L.689/81) con le quali, se vi sono eventuali cause di giustificazione (ad esempio errore di fatto ex art. 3 L. 689/81) chiede che la sanzione non venga poi irrogato poiché in difetto di presupposti. E' evidente che, in questo caso, il rischio è che detta istanza non venga accolta e che venga poi irrogato una sanzione superiore a quella "offerta" in oblazione. In questo caso è possibile presentare istanza al MEF, ex art. 68 d.lgs 231/2007, per chiedere la riduzione di 1/3 o impugnare in Tribunale.

Da notare, onde fugare ingiustificate aspettative che, trattandosi di obbligo *ex lege*, non è onere della banca avvertire il cliente sull'assenza di tale clausola e sulle relative conseguenze.